

in dogana e la contabilizzazione a posteriori dell'importo dovuto — Possibilità di una maggiorazione, in occasione della contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, pari all'importo degli interessi di mora calcolati a partire dalla data del sorgere del debito fino a quella della successiva presa in considerazione

Dispositivo

- 1) *L'art. 232, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791, deve essere interpretato nel senso che gli interessi di mora relativi all'importo dei dazi doganali che devono ancora essere percepiti possono essere riscossi, ai sensi di tale disposizione, solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento di detto importo.*
- 2) *In assenza di disposizioni pertinenti nel regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2007, n. 214, l'art. 214, n. 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali, in forza di tale disposizione, non possono addebitare al debitore dell'obbligazione doganale interessi compensativi in relazione al periodo intercorso tra il momento dell'originaria dichiarazione in dogana e il momento della contabilizzazione a posteriori di tale obbligazione.*
- 3) *I principi generali del diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di legalità dei reati e delle pene vietano che le autorità nazionali applichino ad un'infrazione doganale una sanzione non espressamente prevista dalla normativa nazionale.*

(¹) GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 — Ferrero SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

(Causa C-522/09 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario figurativo TiMi KiNDER-JOGHURT — Marchio denominativo anteriore KINDER — Procedimento di dichiarazione di nullità — Art. 52, n. 1, lett. a) — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 — Valutazione della somiglianza dei segni — Famiglia di marchi]

(2011/C 152/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ferrero SpA (rappresentante: C. Gielen, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 ottobre 2009, causa T-140/08, Ferrero SpA/UAMI — Tirol Milch, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 gennaio 2008, R 682/2007-2, che ha annullato la decisione della divisione di annullamento recante dichiarazione di nullità del marchio denominativo «TiMi KINDERJOGHURT», per prodotti della classe 29, nell'ambito della domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Ferrero SpA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 31 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-50/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti)

(2011/C 152/14)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato.)

Oggetto

Inadempimento uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Impianti che possono avere un impatto sulle emissioni nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo così come sull'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della citata direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 marzo 2011 —
Commissione europea/Repubblica di Slovenia**

(Causa C-365/10) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Controllo dell'inquinamento
— Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria
ambiente)**

(2011/C 152/15)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: D. Kukovec, agente)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentante: N. Pintar Gosenca, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41) e dell'art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1) — Mancata adozione delle misure necessarie affinché le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente non superassero i valori limite fissati

Dispositivo

1) Avendo superato, per gli anni 2005 — 2007, i valori limite applicabili alle concentrazioni annuali e giornaliere di PM10

nell'aria ambiente, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

2) La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.

(¹) GU C 288 del 23.10.2010.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 —
Commissione europea/Regno di Spagna**

(Causa C-375/10) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/36/CE —
Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate —
Omessa trasposizione entro il termine impartito)**

(2011/C 152/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine assegnato, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17)

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Regno di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 di detta direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 274 del 9.10.2010.